

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

1

ART. 1) APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione civile e comunque ad ogni controversia civile e commerciale, a carattere nazionale o internazionale, entro e non oltre i limiti dei diritti disponibili delle parti coinvolte. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. La predetta procedura è finalizzata alla risoluzione bonaria delle controversie devolute a CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. (abbreviarle in C N I. s.r.l.) per: 1) volontà delle parti; 2) disposizione od invito del Giudice; 3) obbligo di legge. La procedura di mediazione dovrà svolgersi secondo principi di imparzialità, informalità, rapidità e riservatezza.

ART. 2) AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Vietato iniziare il procedimento di mediazione in modo ufficioso. La mediazione si introduce con una semplice domanda scritta depositata presso la segreteria della sede operativa della CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. corrente in Sanremo Via Gaudio 12. La domanda viene altresì accettata in caso di inoltro a mezzo raccomandata all'anzidetto indirizzo, ovvero di inoltro via fax al numero di telefono 0184/842103 o via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cnisrl@gmail.com, oppure a CNIsrl@mypec.eu.

La domanda di mediazione può essere presentata dalle parti sia congiuntamente sia disgiuntamente.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'organismo designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro il termine - non perentorio - di trenta giorni dal deposito della domanda. Detto termine è derogabile. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Qualora la parte destinataria della predetta comunicazione accetti di partecipare alla mediazione deve inviare la propria adesione a CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l..

ART. 3) FORMA DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

2

L'atto introduttivo della procedura di mediazione può essere depositato utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione da CNI-Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l., oppure in carta libera, purché completo di tutte le informazioni richieste e come in appresso meglio annoverate.

La domanda di mediazione deve infatti contenere oltre all'indicazione dell'organismo investito; le parti ed il nominativo del proprio Avvocato; l'indirizzo di residenza; il domicilio eletto ai fini della procedura; l'indicazione di un contatto telefonico; l'oggetto della pretesa e le relative ragioni; il valore del contendere, da determinarsi secondo le regole del codice di procedura civile; l'indicazione e l'allegazione di ogni documento ritenuto utile ai fini della mediazione e ed in particolare l'eventuale testo dell'accordo che, per clausola contrattuale, domanda la mediazione alla CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l.; l'accettazione del presente regolamento e tabelle delle indennità allegate sub B).

ART. 4) RESPONSABILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Per espressa volontà di tutti i soci della società denominata CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l., il responsabile del solo organismo di mediazione civile designato a tempo indeterminato è il Dott. Marco Leuzzi nato a Sanremo (IM) il 25 giugno 1970.

Della nomina e della revoca del Responsabile dell'organismo di mediazione è competente l'assemblea dei soci della CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. regolarmente costituita con un quorum costitutivo che rappresenta la metà del capitale sociale ed un quorum deliberativo rappresentato dalla maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 5) SEGRETERIA

La Segreteria non svolge alcuna attività di consulenza giuridica o di mediazione e non entra nel merito della lite.

Il suo ruolo è quello di organizzare l'incontro di mediazione ai sensi del presente regolamento, provvedendo alle comunicazioni di legge necessarie alla procedura.

Anche la segreteria ha l'obbligo di svolgere la propria attività con imparzialità, neutralità, riservatezza, informalità.

Alla segreteria debbono essere inoltrati i soli documenti che si vogliono offrire in comunicazione alle parti.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

3

ART. 6) LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La procedura di mediazione ha luogo presso le sedi operative di Sanremo Via Gaudio 12 e Cuneo Corso Nizza 67, salva possibilità di deroga con il consenso di tutte le parti e del Responsabile dell'Organismo di mediazione, ovvero di loro tacito assenso ad una nuova sede per lo svolgimento della procedura.

CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione. La mediazione potrà altresì svolgersi telematicamente / on line ed alcune fasi della stessa anche telefonicamente.

ART. 7) NOMINA DEL MEDIATORE

Il Mediatore è scelto dal Responsabile dell'organismo di mediazione in considerazione delle specifiche competenze professionali, tecniche o linguistiche, desunte anche dalla tipologia di laurea posseduta, nonché della sua disponibilità. Il Mediatore può essere altresì indicato di comune accordo tra le parti e questo ai fini della sua eventuale designazione da parte del predetto Responsabile.

Accettato l'incarico il Mediatore vi può rinunciare (anche durante la procedura) solamente per giustificato motivo e previa comunicazione alle parti ed alla CNI - Conciliazioni Nazionali ed internazionali s.r.l.; in tal caso viene sostituito dal Responsabile dell'organismo senza oneri per le parti.

Il Mediatore non decide la lite ma aiuta le parti ad addivenire ad una soluzione stragiudiziale delle controversie tramite degli accordi stipulati dalle medesime.

ART. 8) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI MEDIATORI

Viene fatto obbligo del possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Gli avvocati iscritti

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

all'albo sono di diritto mediatori, fatto salvo l'obbligo di formazione.

4

Art. 9) TIROCINIO DEI MEDIATORI

Questo organismo consente lo svolgimento, a titolo gratuito, di un tirocinio assistito.

Il tirocinio assistito deve essere svolto - con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. privilegia lo svolgimento del tirocinio assistito presso le proprie strutture in *primis* in favore dei propri mediatori ed in *secundis*, ricorrendone i presupposti strutturali e logistici, anche in favore di altri mediatori che collaborano presso altri organismi di mediazione.

I tirocinanti debbono tenere memoria delle conciliazioni cui hanno assistito, prendendo nota delle parti e del numero di ruolo del procedimento ed all'uopo hanno facoltà di estrarre copia dei verbali di udienza.

Il Responsabile dell'Organismo espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del tirocinante ed a tal fine ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

ART.10) INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE E DEI TIROCINANTI

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato e dei Tirocinanti della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 28/2010 e sue eventuali e successive modifiche.

Il Mediatore deve sempre comunicare alla CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ed imparzialità, qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza e che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della mediazione.

In questo caso il Responsabile dell'organismo di mediazione, sentite le parti, può sostituire il mediatore con un altro candidato di pari esperienza.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

5

In ogni caso il Mediatore opera con informalità, neutralità, indipendenza, imparzialità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e nel rispetto di questo regolamento e delle "Norme di comportamento" allegate sub A) ispirate al codice deontologico approvato dall'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, ed adattate alla mediazione amministrata dalle CCIAA italiane.

ART 11) INDENNITÀ SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro di programmazione, nessun compenso è dovuto all'organismo di mediazione, fatta eccezione per le sole spese di avvio del procedimento che per ciascuna parte sono pari ad € =40,00 (oltre iva) per le liti di valore fino ad € =250.000,00 e di € =80,00 (oltre iva) per quelle di valore superiore, da porsi, in entrambi i casi solidalmente a carico di ciascuna parte.

Le spese di avvio del procedimento sono comunque dovute dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

In ogni caso sono fatte salve eventuali ed ulteriori spese vive purché documentate, anch'esse da porsi in solido tra le parti

Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui la parte convenuta non accetti di partecipare al tentativo di mediazione.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle allegato al presente regolamento sub B) - di cui ne costituiscono parte integrante ed essenziale – ossia: la tabella delle competenze di cui al DM 180/2010 e sue eventuali e successive modifiche e la tabella delle competenze liberamente determinate da valersi per le sole materie per le quali non è prevista per legge l'obbligatorietà della mediazione civile.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

6

Anche le spese di mediazione sono da porsi in solido tra la parti intervenute in mediazione salvo diverso accordo.

Le spese di mediazione, sono dovute da ciascuna delle parti indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione e dal numero di incontri svolti.

Esse rimangono invariate nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs 28/2010.

Al Mediatore è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

In ogni caso sia per la mediazione civile obbligatoria che per quella non obbligatoria le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima e comunque entro e non oltre la data del rilascio del verbale di accordo o mancato accordo.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l., nella persona del suo Responsabile, decide il valore di riferimento, sino al limite di euro =250.000 (duecentocinquantamila/00), e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Qualora nel corso di una procedura di mediazione si prospettino ulteriori costi, connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (ad es. per il coinvolgimento di altri partecipanti nella procedura, per il richiesto intervento di esperti, per la traduzione simultanea, per la videoconferenza, ecc.), la CNI – Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. può procedere ad opportuni adeguamenti delle somme dovute dalle parti, dandone tempestivo preavviso alle stesse.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

7

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora la CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente è concordato con le parti.

CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. ha facoltà di variare la propria tabella delle competenze liberamente determinate ed in allegato sub B), restando inteso che tali modificazioni, purché comunicate ed approvate dal Ministero di Giustizia, troveranno applicazione alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche. Le indennità di cui alle due tabelle allegare sub B) possono, caso per caso, essere fatte oggetto di sconto, a beneficio di tutte le parti intervenute in mediazione, per iniziativa del solo Responsabile dell'Organismo.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli eventuali oneri fiscali e diritti di qualsiasi genere sono a carico delle parti.

Il Responsabile dell'organismo di mediazione è l'unico soggetto deputato a valutare e vagliare il fondamento e l'ammissibilità della presentata domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda in toto alle normative vigenti in materia di determinazione delle indennità.

ART. 12) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La domanda di mediazione è presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo del luogo in cui il giudice è territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

L'incontro di mediazione si deve svolgere entro trenta giorni dall'atto della presentazione della domanda di mediazione, salva possibilità di deroga su iniziativa del Responsabile dell'organismo

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

8

a fronte di improrogabili esigenze della CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. o delle parti. Le parti possono partecipare all'incontro personalmente ovvero mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Nella procedura di mediazione - obbligatoria o non obbligatoria - al primo incontro ed agli incontri successivi e fino al termine della stessa, le parti sono espressamente invitate a partecipare con l'assistenza di un avvocato. Durante il primo incontro di programmazione il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo procedere con lo svolgimento.

Eventuali incontri successivi sono stabiliti d'intesa con le parti. Le parti si possono fare accompagnare all'incontro da persone di fiducia (ad es. avvocati, consulenti, associazioni di consumatori), ma devono comunicare con congruo anticipo alla Segreteria della CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. i nominativi dei partecipanti. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri. La procedura di mediazione può svolgersi telematicamente /on line ed alcune fasi della stessa anche telefonicamente, su indicazione del Mediatore, sentite le parti e per volontà del Responsabile dell'organismo di mediazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Il Mediatore può chiedere il parere e/o l'assistenza di un esperto per dirimere profili di rilievo tecnico e/o specialistico, purché le parti concordino di sostenerne gli oneri, fatta salva la possibilità di nominare un Mediatore ausiliario. L'esperto come il Mediatore ausiliario deve avere gli stessi requisiti di imparzialità e neutralità del Mediatore, con obbligo alla sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 28/2010. Con il consenso delle parti è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d'intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

9

del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore redige il processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di mediazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di mediazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Dlgs 04 marzo 2010 n. 28 ed eventuali sue successive modifiche.

La proposta di mediazione viene comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno quindi pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se e' raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione od inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo nr. 28 del 4 marzo 2010, la stessa può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente.

Detta proposta può essere formulata anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

10

Gli avvocati presenti in mediazione sono per legge chiamati ad attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Se la mediazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'eventuale indicazione della proposta.

Il verbale è sottoscritto da tutti i soggetti presenti alla mediazione nonché dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria della CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il Mediatore non può assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera. La procedura di mediazione ha una durata massima di tre mesi, salvo diverso accordo tra le parti.

Al termine di ogni mediazione a ciascuna parte verrà consegnata una scheda di valutazione del servizio, come da modello allegato a questo regolamento Sub C).

ART. 13) SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti ancora in itinere proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 10 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In difetto, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 14) DOVERE DI RISERVATEZZA

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

11

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore e' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

ART. 15) INUTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE E SEGRETO PROFESSIONALE

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio - avente il medesimo oggetto anche parziale - iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto della mediazione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. Quanto sopra ha da valersi anche per il Tirocinante in mediazione.

ART. 16) RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRE PROCEDURE

Il Mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. In caso di arbitrato dovrà trovare applicazione il regolamento arbitrale predisposto da CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l.

ART. 17) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI

Fermo quanto sopra previsto viene garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione che il Responsabile dell'organismo di mediazione è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Conclusa la procedura, la CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. restituisce alla parte che ne fa richiesta tutto il materiale (atti e documenti) dalla stessa precedentemente consegnati. Di detto materiale la CNI-Conciliazioni Nazionali ed Internazionali

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

12

s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2961, primo comma del codice civile, ne conserva una copia per un periodo di anni tre a far data dalla conclusione del mandato conferito. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo Mediatore nelle sessioni separate.

I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 18) LEGGE APPLICABILE

La procedura prevista dal presente regolamento è soggetta e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

ART. 19) INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta e applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. in persona del suo Responsabile.

ART. 21) NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto da questo regolamento di procedura si rimanda in toto alle vigenti norme in materia di mediazione civile.

ART. 20) ALLEGATI

Le norme di comportamento dei Mediatori, le tariffe di mediazione e la scheda di valutazione, sono allegate al presente regolamento e di questo ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO A)

13

NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI

(Ispirate al codice deontologico approvato dall'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla mediazione amministrata dalle CCIAA italiane)

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di Mediatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento,

1. Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. Il Mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza (1) e imparzialità (2) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità (3) . Il Mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite (4). Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
3. Il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - il ruolo del Mediatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti.
4. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
5. Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti,

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

14

6. Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

1 Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti.

2 Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del Mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

3 Neutralità si riferisce alla posizione del Mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

4 Il Mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di Mediatore

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO B)

15

Per la/le parti/e istante/i il pagamento delle spese di avvio della procedura, va effettuato al momento del deposito dell'istanza di mediazione. Per la/le parte/i convocata/te in mediazione il pagamento delle spese di avvio deve avvenire al momento della sua adesione al procedimento.

Spese di avvio della procedura: sono solidalmente dovute per ciascuna parte (istante e convenuta in mediazione) € =40,00 (oltre iva) per le liti di valore fino ad € =250.000,00 e di € =80,00 (oltre iva) per quelle di valore superiore.

Sono fatte salve eventuali ed ulteriori spese vive purché documentate, anch'esse da porsi in solido tra le parti.

Spese di Mediazione: l'ammontare delle indennità è legato al valore della lite indicato nell'istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, CNI decide il valore di riferimento secondo i criteri previsti dal regolamento di procedura ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro di programmazione, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione, fatta eccezione per le sole spese di avvio del procedimento ed alle spese vive documentate.

Qualora le parti e il mediatore decidano di proseguire la procedura, immediatamente o in altro incontro successivo a quello di programmazione, le spese di mediazione sono quelle indicate a seguire:

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Tabella corrispondente a quella di cui al DM 180/2010

16

Valore della lite	Spese per ciascuna parte
Fino ad Euro 1.000	Euro 43
da Euro 1.001 ad Euro 5.000	Euro 86
da Euro 5.001 ad Euro 10.000	Euro 160
da Euro 10.001 ad Euro 25.000	Euro 240
da Euro 25.001 ad Euro 50.000	Euro 400
da Euro 50.001 ad Euro 250.000	Euro 665
da Euro 250.001 ad Euro 500.000	Euro 1.000
da Euro 500.001 ad Euro 2.500.000	Euro 1.900
Da Euro 2.500.001 ad Euro 5.000.000	Euro 2.600
oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600

Tutti gli importi si intendono per parte e al netto dell'Iva e di eventuali spese vive purché documentate.

Eventuali aumenti solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Tabella spese di mediazione liberamente determinata

Valore della lite	Spese per ciascuna parte
Fino ad Euro 1.000	Euro 100
da Euro 1.001 ad Euro 10.000	Euro 300
da Euro 10.001 ad Euro 25.000	Euro 500
da Euro 25.001 ad Euro 250.000	Euro 1500
da Euro 250.001 ad Euro 500.000	Euro 3000
da Euro 500.001 ad Euro 2.500.000	Euro 5000
da Euro 2.500.001 ad Euro 5.000.000	Euro 10.000
oltre Euro 5.000.000	Euro 15.000

Tutti gli importi si intendono per parte e al netto dell'Iva e di eventuali spese vive purché documentate.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO C

17

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto.....
residente in....., Indirizzo
CAP....., ha partecipato in data.....alla procedura di
mediazione amministrata da(nome e cognome del mediatore)

in proprio in rappresentanza di

a norma dell'articolo 12 del regolamento di CNI - Conciliazioni Nazionali ed Internazionali s.r.l. consegna al Responsabile del predetto organismo anche per via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Organismo (accesso alla procedura):

insufficiente sufficiente buono ottimo

Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità):

insufficiente sufficiente buono ottimo

Grado di soddisfazione sulla procedura di mediazione:

insufficiente sufficiente buono ottimo

Suggerimenti per avere un servizio migliore:

.....
.....
.....
.....

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Luogo _____ Data _____ Firma _____

18

Ai sensi dei D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n.180 del 18/10/2010 - Ministero della Giustizia,

Luogo _____ Data _____ Firma _____